

Bruxelles, 13 marzo 2019
(OR. en)

7473/19

FRONT 108
VISA 59
DAPIX 102
DATAPROTECT 90
COMIX 158
DELACTION 63

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 2032 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 2032 final.

All.: C(2019) 2032 final

Bruxelles, 12.3.2019
C(2019) 2032 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.3.2019

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, l'obiettivo di questo regolamento delegato è di definire la quota dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 da assegnare allo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ("ETIAS"), a seguito dell'adozione, in data 12 settembre 2018, del regolamento (UE) 2018/1240² e della sua entrata in vigore il 9 ottobre 2018.

Il regolamento (UE) 2018/1240 specifica i tipi di spese che devono essere coperti dal bilancio dell'UE, l'importo totale - 96,5 milioni di EUR - che gli Stati membri devono ricevere come importo aggiuntivo a titolo dello strumento ISF-Frontiere e visti per lo sviluppo dell'ETIAS e le modalità di attuazione applicabili ai finanziamenti dell'UE assegnati rispettivamente alle agenzie e agli Stati membri. Non definisce però né i finanziamenti per ciascuno Stato membro, né l'importo dei finanziamenti dell'UE che saranno assegnati a titolo dello strumento ISF-Frontiere e visti all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per lo sviluppo dell'ETIAS.

Pertanto, tale assegnazione e la sua ripartizione tra i diversi beneficiari devono essere stabilite mediante un atto delegato della Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 515/2014, segnatamente l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), l'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 15 e l'articolo 17.

Questo regolamento delegato della Commissione fissa un importo di 209 904 000 EUR per coprire le spese sostenute per lo sviluppo dell'ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. Poiché tale importo è mobilitato dalla dotazione finanziaria di 791 000 000 EUR prevista all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, le risorse necessarie sono già state stanziare nel bilancio dell'UE per il 2018 e pianificate nei bilanci 2019 e 2020. Di conseguenza, questo regolamento delegato non comporta alcuna incidenza finanziaria supplementare.

L'importo di 209 904 000 EUR è calcolato tenendo conto delle spese specificate all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 per lo sviluppo dell'ETIAS da coprire mediante finanziamenti supplementari a titolo dello strumento ISF-Frontiere e visti, e sarà distribuito come segue.

- Un importo di 100 873 000 EUR sarà assegnato all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") istituita dal regolamento (UE) 2018/1726. Si prevede che con tale finanziamento eu-LISA sarà in grado di coprire, come previsto all'articolo 85,

¹ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

² Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in particolare un sistema centrale, un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, comprendente un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili, un servizio di posta elettronica, un servizio di account sicuro, un portale per i vettori, un servizio web e un software che consente all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande.

- Un importo di 12 531 000 EUR sarà assegnato all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex") istituita dal regolamento (UE) 2016/1624. Si prevede che con tale finanziamento Frontex sarà in grado di coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS, compresi l'allestimento degli uffici, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale dell'unità centrale.
- Un importo complessivo di 96 500 000 EUR sarà assegnato agli Stati membri che partecipano all'ETIAS. Si prevede che con tale finanziamento ciascuno Stato membro partecipante sarà in grado di coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, compresi l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale.

Poiché le spese sostenute da ciascuno Stato membro per le attività di cui sopra sono molto simili, indipendentemente dalle dimensioni del paese, dall'estensione delle sue frontiere esterne, dal numero di valichi di frontiera, dal numero di persone che attraversano le frontiere ecc., tale importo sarà assegnato sulla base di quote uguali agli Stati membri partecipanti. Tale importo dovrebbe essere aggiunto ai rispettivi programmi nazionali nell'ambito dello strumento ISF-Frontiere e visti.

Tutti gli importi sopra menzionati corrispondono agli importi di cui alla scheda finanziaria legislativa della Commissione allegata alla proposta COM³ su cui si basa il regolamento (UE) 2018/1240.

Il regolamento delegato della Commissione non riguarda il sostegno finanziario di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 che, come previsto da tale articolo, sarà oggetto di un atto delegato distinto⁴ a norma dell'articolo 89 del medesimo regolamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente alle norme per legiferare meglio e al considerando 41 del regolamento (UE) n. 515/2014, è opportuno che la Commissione consulti esperti di tutti gli Stati membri nella preparazione degli atti delegati.

Data la natura tecnica di questo regolamento delegato, la Commissione ha ritenuto opportuno consultare gli Stati membri con procedura scritta, offrendo loro (tramite il gruppo di esperti degli Stati membri) l'opportunità di inviare osservazioni scritte sul progetto di regolamento

³ COM(2016) 731 final del 16.11.2016.

⁴ L'adozione di tale atto delegato è prevista per l'ultimo trimestre del 2019.

delegato tra il 19 dicembre 2018 e il 20 gennaio 2019. A seguito delle osservazioni inviate dagli esperti degli Stati membri, è stato trasmesso agli Stati membri un progetto riveduto.

Per quanto riguarda le consultazioni preliminari sull'argomento, quest'ultimo è stato ampiamente discusso durante la preparazione della proposta di regolamento (UE) 2018/1240. Nell'ambito dello studio di fattibilità sull'ETIAS, la Commissione ha raccolto i pareri degli esperti degli Stati membri sul controllo di frontiera e sulla sicurezza. Inoltre, gli elementi principali della proposta sull'ETIAS sono stati discussi nel quadro del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità⁵ istituito a seguito della comunicazione del 6 aprile 2016 su sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza⁶. Si sono svolte consultazioni anche con rappresentanti dei vettori aerei, marittimi e ferroviari e con rappresentanti degli Stati membri che hanno frontiere terrestri esterne. Nell'ambito dello studio di fattibilità è stata consultata anche l'Agenzia per i diritti fondamentali.

Per i suddetti motivi, in particolare il fatto che questo atto delegato si limita a tradurre in condizioni di finanziamento le misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1240 e che sono state svolte ampie consultazioni nel quadro dello studio di fattibilità e quando è stato proposto il regolamento (UE) 2018/1240, la Commissione ha ritenuto che la pubblicazione del progetto di regolamento delegato ai fini di ulteriori consultazioni non presentasse alcun valore aggiunto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca la ripartizione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è definita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 515/2014 definisce le condizioni alle quali può essere adottato tale atto delegato.

L'articolo 85 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) indica nel dettaglio le spese sostenute per l'attuazione dell'ETIAS che sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

⁵ Il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità è stato istituito nel 2016 con la decisione C(2016) 3780 della Commissione, allo scopo di contribuire a elaborare una strategia comune per una gestione dei dati nell'Unione più efficace ed efficiente, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, al fine di proteggere meglio le frontiere esterne e rafforzare la sicurezza interna. Si è riunito in [cinque](#) occasioni e il suo lavoro è stato completato dalla pubblicazione della relazione finale nel maggio 2017.

⁶ COM(2016) 205 final.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.3.2019

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE⁷, in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 000 000 EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne, previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca la ripartizione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'ETIAS è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui al regolamento (UE) n. 515/2014.
- (4) Il regolamento (UE) 2018/1240 non determina né l'importo totale dei finanziamenti da mobilitare a partire dalla dotazione finanziaria di 791 000 000 EUR prevista dal regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS, né la loro ripartizione per tipo di spesa e per beneficiario. È pertanto necessario determinare tale importo, e la relativa ripartizione tra i vari beneficiari, con un atto delegato della Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.
- (5) Il regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce [all'articolo 6, paragrafo 3 bis] l'importo complessivo di 96,5 milioni di EUR che gli Stati membri devono ricevere per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS.
- (6) Dall'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 dovrebbe essere resa disponibile un'assegnazione complessiva di

⁷ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

209 904 000 EUR al fine di coprire le spese per lo sviluppo dell'ETIAS di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

- (7) Di tale assegnazione complessiva, un importo di 100 873 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ ("eu-LISA"). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da eu-LISA per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in particolare l'istituzione del sistema centrale, di un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, di un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, di un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili, di un servizio di posta elettronica, di un servizio di account sicuro, di un portale per i vettori, di un servizio web e di un software che consenta all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande.
- (8) Di tale assegnazione complessiva, un importo di 12 531 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ ("Frontex"). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da Frontex per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS, compresi l'allestimento degli uffici, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale dell'unità centrale.
- (9) Di tale assegnazione complessiva, un importo complessivo di 96 500 000 EUR dovrebbe essere assegnato agli Stati membri che attuano l'ETIAS. Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute dagli Stati membri per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, compresi l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale. Poiché le spese sostenute da ciascuno Stato membro per tali attività sono molto simili, indipendentemente dalle dimensioni del paese, dall'estensione delle sue frontiere esterne, dal numero di valichi di frontiera, dal numero di persone che attraversano le frontiere ecc., tale importo dovrebbe essere assegnato in quote uguali agli Stati membri partecipanti.
- (10) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno¹¹. La

⁹ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio,

¹¹ Il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

Danimarca è quindi vincolata dal presente regolamento in virtù del diritto internazionale.

- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁴, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁵.
- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁶, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁷.
- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁸, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁹.

¹² Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

¹³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

¹⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁵ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁶ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁷ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹⁸ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁹ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del

- (16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (17) Considerata la necessità di procedere senza ulteriori indugi all'attuazione pratica del regolamento (UE) 2018/1240, affinché l'ETIAS sia pienamente operativo tre anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento, come programmato, e per consentire in tal modo la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (18) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dagli esperti di tutti gli Stati membri, che sono stati consultati a tale fine specifico.
- (19) È quindi opportuno integrare di conseguenza il regolamento (UE) n. 515/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È stanziato un importo complessivo di 209 904 000 EUR a carico del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è prelevato dall'importo di 791 000 000 EUR destinato allo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

1. L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è utilizzato come segue:
 - (a) 100 873 000 EUR sono assegnati a eu-LISA per coprire le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;
 - (b) 12 531 000 EUR sono assegnati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per coprire le spese sostenute per lo sviluppo dell'unità centrale ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;
 - (c) 96 500 000 EUR sono assegnati agli Stati membri per coprire le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è assegnato in quote uguali tra gli Stati membri.

Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER